

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1700/2003 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003

che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce a qualsiasi cittadino dell'Unione ed a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
- (2) I principi generali e le limitazioni che disciplinano il diritto d'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (3) In virtù del regolamento (CE) n. 1049/2001, le eccezioni al diritto d'accesso previste si applicano solo per un periodo massimo di 30 anni, indipendentemente dal luogo dove i documenti sono conservati. Tuttavia, le eccezioni al diritto d'accesso relative alla tutela della vita privata o di interessi commerciali, nonché le disposizioni specifiche relative ai documenti sensibili possono essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.
- (4) Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 ⁽²⁾ dispone che talune categorie di documenti non saranno rese accessibili al pubblico allo scadere del termine di 30 anni a decorrere dal momento in cui tali documenti sono stati creati. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regola-

mento (CE) n. 1049/2001, è opportuno rendere tali disposizioni d'esclusione conformi con le eccezioni al diritto d'accesso previste da tale regolamento.

- (5) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e le agenzie ed organismi simili creati dal legislatore comunitario dovrebbero essere d'ora in poi assimilati alle istituzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (6) Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento del Consiglio (CEE, Euratom) n. 354/83 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

1. Il presente regolamento mira a garantire che i documenti aventi un valore storico o amministrativo siano conservati e resi accessibili al pubblico, nella misura del possibile.

A tale scopo ogni istituzione della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica nonché il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, le agenzie ed organismi simili creati dal legislatore (denominati in appresso "istituzioni"), istituisce archivi storici e li rende accessibili al pubblico, alle condizioni fissate dal presente regolamento e dopo la scadenza del termine di trenta anni a decorrere dalla data in cui i documenti sono stati creati.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.